



PROVINCIA DI IMPERIA

MODALITA' per l'esercizio della CACCIA al CINGHIALE **stagione venatoria 2009/2010**

ART. 1 - PERIODO E GIORNATE DI CACCIA

La caccia al cinghiale è consentita, ai sensi dell'art. 35, comma 8, della L.R. n. 29/1994 e s.m.i. e del Calendario venatorio regionale 2009/2010, nell'A.T.C. Imperiese e nel Comprensorio Alpino Imperiese, dal **4 Ottobre 2009** al **3 Gennaio 2010**, nelle sole giornate di MERCOLEDI' e DOMENICA.

ART. 2 - CONTINGENTAMENTO E PRELIEVO

La caccia al cinghiale si attua mediante piani numerici di prelievo formulati sulla base della consistenza stimata delle diverse popolazioni presenti in ciascun Ambito Territoriale di Caccia e Comprensorio Alpino.

Il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono essere abbattuti non deve essere superiore al 90% delle presenze rilevate in via induttiva, secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, L.R. n. 29/1994 e s.m.i.

Gli Organi di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia e del Comprensorio Alpino presentano alla Provincia piani di abbattimento quali-quantitativi, secondo quanto indicato al comma precedente, entro il 17 agosto di ogni anno.

Si precisa che il prelievo dovrà riferirsi per il 70% a giovani di età compresa entro 18 mesi e per il restante 30% ad adulti. Una verifica di detta percentuale sarà effettuata a metà del mese di novembre, per l'apporto di eventuali correttivi.

A partire dalla terza domenica di dicembre è consigliato l'abbattimento dei soli "rossi".

La Provincia approva i predetti piani entro il 7 settembre, verificandone i dati e con facoltà di ampliamento o riduzione del contingente per motivate esigenze di produttività faunistica stagionale.

Il raggiungimento del contingente prestabilito nel piano di abbattimento di ogni singolo A.T.C. o C.A. comporta l'immediata chiusura della caccia al cinghiale nel rispettivo Ambito o Comprensorio, anticipatamente rispetto alla data di chiusura prevista dall'art. 1 delle presenti modalità, fatto salvo un adeguamento da effettuarsi sulla base di dati e statistiche di cui è in possesso l'Organo di Gestione o di eventuali censimenti; quanto sopra approvato dall'Amministrazione Provinciale.

L'Organo di Gestione fornisce ad ogni squadra idoneo sistema di identificazione, da applicare al capo abbattuto, stabilendo tempi e modalità di consegna.

ART. 3 - SISTEMA DI CACCIA

La caccia al cinghiale è condotta esclusivamente in battuta con uso di cani (braccata), effettuata da squadre di cacciatori e conduttori di segugi secondo il principio della zonizzazione territoriale.

Tale esclusiva modalità di caccia si estende anche alle zone a rischio agricolo.

Ad ogni squadra validamente costituita è assegnata, dal Comitato di Gestione, una zona di operatività vincolante a tutti gli effetti per quanto riguarda la battuta e l'abbattimento dei capi.

La zonizzazione avviene per ogni singolo A.T.C. o C.A., secondo i criteri stabiliti in modo insindacabile dal competente Organo di Gestione.

Per le zone in cui, a fronte di riscontrati ed accertati danni alle colture agricole, non si registrano corrispondenti e significativi abbattimenti, la Provincia opererà in base alle disposizioni regionali.

Le squadre agiscono sul territorio sotto la responsabilità dei rispettivi capisquadra o, in caso di assenza, dei rispettivi vice-capisquadra.

La partecipazione alla battuta di caccia equivale ad ogni effetto all'utilizzo della giornata di caccia consentita dal calendario regionale e deve essere annotata sul tesserino regionale.

Il cacciatore, iscritto nel registro di giornata, non può esercitare nessun altro tipo di caccia né, conseguentemente, abbattere qualsiasi altro selvatico, tranne che la volpe.

ART. 4 - FORMAZIONE ED AMMISSIONE DELLE SQUADRE

La squadra, per essere validamente costituita, deve essere composta per almeno i due terzi da cacciatori residenti in provincia di Imperia, nell'A.T.C. da un minimo di 25 cacciatori e, per poter operare sul territorio, deve avere una consistenza effettiva di almeno 12 cacciatori (fatte salve diverse disposizioni regionali di cui all'art. 3), nel C.A. da un minimo di 19 cacciatori e per poter operare deve avere una consistenza effettiva di almeno 9 cacciatori. I cacciatori devono essere regolarmente iscritti sul registro di giornata prima di ogni singola battuta e il numero minimo deve essere garantito sino alla fine della battuta stessa.

Requisito indispensabile affinché la squadra possa esercitare l'attività di caccia nella zona assegnata è l'individuazione, tra i membri che possiedono i requisiti richiesti dalle presenti modalità, di un caposquadra e di un vice caposquadra, eletti a maggioranza assoluta (metà + 1) dai componenti la squadra e comunicati all'Organo di Gestione dell'A.T.C. o C.A. di appartenenza entro la data da questi ultimi stabilita. Qualora ciò non avvenga la zona assegnata sarà congelata sino ad individuazione avvenuta.

Il Caposquadra o il vice caposquadra devono obbligatoriamente essere sempre presenti alla battuta, garantendo il regolare svolgimento della stessa ed adempiendo alle formalità previste dal presente modalità e dalle modalità eventuali dell'Ambito di appartenenza.

Il Caposquadra o il suo sostituto sono altresì responsabili per le violazioni di cui al successivo art. 7 divieti (lett. d, f – limitatamente al caso di "immissione", i, l) e obblighi (lett. b, c), nei casi in cui non ne sia individuato il diretto responsabile.

In caso di reiterati ed accertati comportamenti scorretti da parte delle squadre, il Dirigente del Settore Vigilanza sul Territorio, con provvedimento motivato ed insindacabile, può sospendere l'attività delle stesse per un determinato numero di giornate, in relazione alla gravità degli illeciti.

Requisiti indispensabili per assumere la qualifica di caposquadra e di vice caposquadra sono:

- 1) essere in possesso della regolare certificazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Imperia attestante la partecipazione ai corsi di preparazione da questa organizzati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 35, comma 10, della L.R. n. 29/1994 e s.m.i.;
- 2) non essere incorsi in infrazioni tra quelle previste all'art. 30 della L. 157/1992 e s.m.i.;

Entro la data stabilita dal competente Organo di Gestione la squadra dovrà far pervenire alla sede dell'Ambito Territoriale di Caccia o Comprensorio Alpino di appartenenza la richiesta dell'assegnazione della zona di caccia, secondo le modalità da quest'ultimo indicate.

Nella domanda dovrà essere indicata la sede logistica o punto di ritrovo della squadra; il caposquadra è tenuto a consentire l'ispezione dei locali di cui sopra da parte degli Organi preposti alla vigilanza.

L'Organo di Gestione, nei modi e nei tempi da quest'ultimo stabiliti, assegna, in modo insindacabile, la zona di caccia ad ogni squadra ammessa, fermo restando l'obbligo di quest'ultima di provvedere a comunicare i nominativi del caposquadra e vice caposquadra, trasmettendo il relativo verbale di elezione, pena il congelamento della zona.

In caso di una pluralità di domande da parte di cacciatori già membri della stessa squadra, per una stessa zona di caccia, la priorità di assegnazione spetta alla componente che vi ha già operato nell'anno precedente e che sia composta da almeno la metà più uno degli stessi membri.

Nel caso invece che nessuna delle componenti abbia raggiunto la metà più uno dei vecchi iscritti, tali gruppi di cacciatori non verranno considerati nuove squadre e la zona precedentemente assegnata sarà da considerarsi libera ed a disposizione dell'Amministrazione Provinciale e dell'Ambito di competenza.

In caso di scissione della squadra durante la stagione venatoria la zona assegnata sarà congelata fino al termine della stagione stessa, salvo che il gruppo che ha la metà più uno dei componenti proceda all'integrazione del quorum di validità stabilito dall'art. 4 delle presenti modalità.

Non è ammessa la costituzione di nuove squadre in assenza di territori liberi disponibili.

ART. 5 - AMMISSIONE INVITATI

Ogni squadra potrà richiedere all'Organo di Gestione dell'Ambito Territoriale o del Comprensorio Alpino, secondo le formalità stabilite da quest'ultimo, la consegna di tesserini al portatore.

E' vietato invitare nell'Ambito Territoriale cacciatori o squadre iscritti nei Comprensori Alpini e viceversa, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della L. 157/1992 e dell'art. 18, commi 1-2, della L.R. 29/1994 e s.m.i.

E' consentito invece invitare un'altra squadra dello stesso Ambito o dello stesso Comprensorio, previa autorizzazione del competente Organo di Gestione.

E' altresì consentito invitare singoli cacciatori, anche appartenenti ad Ambiti diversi, siano essi residenti o non residenti in Provincia di Imperia, per giornate prestabilite ed unicamente nella propria zona di assegnazione.

ART. 6 - MODALITÀ' DI ABBATTIMENTO

All'atto dell'abbattimento il cacciatore deve immediatamente annotare il capo di selvaggina sul tesserino regionale e comunicarlo quanto prima al capo squadra che a sua volta deve annotarlo, a fine battuta, sull'apposito registro.

Prima di rimuovere il capo abbattuto il cacciatore dovrà applicare all'animale l'apposito sistema di identificazione che l'A.T.C. ed il C.A. riterranno congiuntamente di adottare.

Alla fine di ogni battuta di caccia il caposquadra o altro componente che lo sostituisce dovrà trovarsi presso la sede logistica o punto di ritrovo di cui all'art. 4 delle presenti modalità, provvisto del registro e di tutti i capi abbattuti.

Rimane fermo l'obbligo, per tutte le squadre di inviare, secondo le modalità che gli Organi di Gestione stabiliranno, le schede di rilevamento dei dati biometrici, nonché dei campioni per gli esami trichinoscopici e di ricerca di lesioni tubercolari nonché della rogna sarcoptica di ogni singolo capo. Le

schede di rilevamento e/o tabulato riepilogativo degli abbattimenti devono essere trasmessi dall'Organo di Gestione, entro 30 giorni dalla chiusura della caccia al cinghiale, all'Ufficio Caccia dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, per le opportune verifiche.

Qualsiasi violazione dell'obbligo di denuncia deve essere immediatamente segnalato all'Ufficio Caccia e Pesca durante la stagione venatoria.

ART. 7 - DIVIETI ED OBBLIGHI

Ferme restando le disposizioni di cui alla L. 157/1992 e s.m.i., alla L.R. n. 29/1994 e s.m.i. e quelle già indicate negli articoli precedenti è altresì **VIETATO**:

- a)** l'uso e la detenzione della munizione spezzata durante tutta la giornata di iscrizione nel registro di caccia al cinghiale;
- b)** abbattere, durante l'intera giornata di iscrizione nel registro di caccia al cinghiale, qualsiasi altra specie selvatica tranne che la volpe ed in particolare vi è il divieto di abbattere altri ungulati quali capriolo, camoscio e cervo. Se ciò avvenisse per colpa anche di un solo cacciatore l'intera squadra di appartenenza del cacciatore stesso sarà sospesa dall'attività venatoria per un periodo di dodici mesi. Tale sospensione potrà essere evitata se nella stessa giornata dell'errato abbattimento il capo squadra ne avrà denunciato il fatto alla vigilanza preposta; prima del recupero del capo erroneamente abbattuto se ne dovrà dare comunicazione telefonica immediata alla vigilanza medesima.
- c)** esercitare la caccia al cinghiale in zona diversa da quella assegnata, salvo invito specifico di altra squadra e previa rinuncia dell'invitata all'esercizio della caccia per l'intera giornata nella propria zona di competenza.
Rimane ferma la possibilità, tra due squadre, anche non confinanti, dell'Ambito Territoriale o Comprensorio Alpino, di svolgere battute in forma congiunta, previa autorizzazione dell'Ambito competente;
- d)** impedire o disturbare, con qualsiasi sistema o mezzo, il libero spostamento della selvaggina nelle ore non consentite dall'orario di caccia;
- e)** abbattere un capo di cinghiale senza essere iscritti nel registro di caccia di una squadra autorizzata;
- f)** detenere senza le previste autorizzazioni ed immettere nel territorio provinciale cinghiali ed ibridi di qualsiasi razza e provenienza;
- g)** utilizzare carabine di calibro inferiore a 6,5 mm, o a 250 mm di pollice;
- h)** abbandonare i visceri del cinghiale abbattuto sul territorio, i quali vanno recuperati in appositi sacchetti e smaltiti secondo le norme di legge;
- i)** effettuare foraggiamenti ai cinghiali;
- l)** utilizzare qualsiasi sostanza chimica atta a modificare il comportamento del cinghiale;
- m)** l'esercizio venatorio con l'uso del cane segugio, agli iscritti alle squadre di caccia al cinghiale, dal 20 settembre al 3 ottobre 2009.

E' invece **OBBLIGATORIO**:

- a)** prima dell'inizio della stagione venatoria (20 settembre), provvedere all'apposizione, sul tesserino venatorio regionale, del bollino fornito dall'A.T.C. o C.A. di appartenenza;
- b)** provvedere, a fine stagione venatoria, ad una accurata pulizia delle postazioni temporanee di caccia;
- c)** segnalare, in modo adeguato, con appositi cartelli il territorio oggetto della battuta di caccia al cinghiale; i cartelli dovranno essere posizionati immediatamente prima dell'inizio della stagione venatoria e rimossi a conclusione della stessa;
- d)** in caso di animale ferito che entri nel territorio di altra squadra o in area protetta, è obbligatorio darne immediata comunicazione alla stessa e, contestualmente, al Corpo di Polizia Provinciale, per il nulla osta all'abbattimento. E' altresì consentita la compartecipazione alle operazioni di recupero. Salvo diverso accordo tra le squadre, il cinghiale recuperato spetta alla squadra operante nella zona in cui è avvenuto l'abbattimento;
- e)** al fine di ridurre i rischi di incidenti, è obbligatorio per tutti i componenti la squadra indossare un giubbotto, una casacca, una pettorina visibile di colore rosso/arancione per tutta la durata dell'azione di caccia;
- f)** per partecipare, a qualunque titolo (anche solo in qualità di conduttore di cani), alle battute di caccia al cinghiale, è obbligatorio essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

ART. 8 - USO DEI CANI DA TRACCIA

E' prevista la ricerca, su tutto il territorio provinciale, di cinghiali feriti mediante l'utilizzo di cani da traccia condotti da persone autorizzate ai sensi delle "Modalità provinciali per il recupero degli ungulati feriti" (approvate dalla giunta provinciale con deliberazione n. 578 del 30.12.2008).

ART. 9 - ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento cani per la caccia al cinghiale, nei rispettivi territori di competenza, è consentito:

- per l' **A.T.C. Imperiese** nel periodo dal **5 al 13 Settembre 2009**, limitatamente ai giorni di **Mercoledì, Sabato e Domenica**, da un'ora prima del sorgere del sole sino alle ore 13.00, salvo interventi di recupero, solo per coloro che sono iscritti od ammessi nell'A.T.C. Imperiese;

- per il **C.A.**, nel periodo dal **5** al **13 Settembre 2009**, limitatamente ai giorni di **Mercoledì, Sabato e Domenica**, da un'ora prima del sorgere del sole sino alle ore 13.00, salvo interventi di recupero, solo per coloro che sono iscritti od ammessi nel Comprensorio Alpino Imperiese.

L'Ambito Territoriale di Caccia ed il Comprensorio Alpino possono richiedere alla Provincia l'autorizzazione all'effettuazione di battute di allontanamento, in deroga al periodo sopra indicato, esclusivamente nelle zone a rischio agricolo.

I cacciatori iscritti nelle squadre che praticano la caccia al cinghiale possono esercitare l'addestramento cani solamente nelle zone a loro assegnate.

L'ASSESSORE
Giovanni BALLESTRA

IL PRESIDENTE
Avv. Gianni GIULIANO

Imperia, 29 luglio 2009